

Il Presidente

Prot. n. 2021/4362112 - Rep. n. 26/2021

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 26 del 20 dicembre 2021

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - Analisi dell'assetto complessivo delle Società partecipate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016)

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016, Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce l'analisi delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 e la rendicontazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione già avviate negli esercizi precedenti così come indicate:

- nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione prot. n. 2020/4616312 del 23 dicembre 2020 (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019), prot. n. 2019/9441338 del 20 dicembre 2019 (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018) e prot. n. 2018/6606805 del 20 dicembre 2018 (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017);

- nel piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni introdotto nel provvedimento *"Ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 2016, ai fini della razionalizzazione delle stesse ad opera dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, adottato in forma congiunta da Agenzia delle entrate e da Agenzia delle entrate-Riscossione, prot. n. 2017/199903 del 29 settembre 2017 (partecipazioni detenute dall'Agenzia delle entrate al 23 settembre 2016 e detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione dal primo luglio 2017).

1. Aggiornamento sul piano di riassetto delle partecipazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione conseguenti ai provvedimenti di ricognizione adottati

Nel presente paragrafo si fornisce l'aggiornamento sul piano di riassetto delle partecipazioni di Agenzia delle entrate-Riscossione conseguenti ai provvedimenti di ricognizione citati in premessa.

A tal riguardo si ricorda che, a partire dal primo luglio 2017 – ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016 – Agenzia delle entrate non detiene più partecipazioni societarie e che, dalla stessa data, Agenzia delle entrate-Riscossione è titolare delle partecipazioni in precedenza possedute da Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. e, in particolare:

- una quota pari al 9,197% in Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. (CF: 05452210635, P.IVA: 01426171219);
- una quota pari allo 0,040% in Riscossione Sicilia S.p.a. (CF: 00833920150, P.IVA: 04739330829);
- una quota pari al 37,25% nella G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione (CF: 01666060718);
- una quota pari al 16% nella Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione (CF: 02362170645);
- una quota pari al 10% nella Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione (CF: 03252860824).

Ad esito della prima ricognizione congiunta è stata rilevata l'opportunità di procedere con l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., in quanto la società non svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; pertanto, a partire dal 2017 sono state poste in essere tutte le attività necessarie alla dismissione della partecipazione – come illustrato nel dettaglio nei paragrafi successivi e nelle schede allegate – indicando nel 31 dicembre 2021 il termine per il completamento del processo di razionalizzazione (si veda in proposito quanto riportato nell'ultimo provvedimento adottato prot. n. 2020/20204616312 del 23 dicembre 2020).

In data **8 gennaio 2021**, con il pagamento da parte di Stoà S.c.p.a. dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, il processo di razionalizzazione in oggetto è stato completato e, pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento, Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più alcuna partecipazione in Stoà S.c.p.a.

Con riferimento alla partecipazione in Riscossione Sicilia S.p.a., si evidenzia che nell'ambito del percorso di riassetto dell'attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana, l'art. 76 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha previsto lo scioglimento ex lege di Riscossione Sicilia S.p.A. e, a decorrere dal 1° ottobre 2021, il subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione nell'esercizio delle attività di recupero svolte dalla medesima società, anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana.

Pertanto, alla data di adozione del presente procedimento, Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più alcuna partecipazione in Riscossione Sicilia S.p.a.

2. Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (ex art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016)

Sulla base degli *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche"* emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e condivise con la Corte dei conti, nella seguente tabella viene riepilogato lo stato di attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31/12/2017 , AL 31/12/2018 e al 31/12/2019	
Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.	
<u>Interventi programmati</u> Recesso della società, considerato che la Stoà S.c.p.a. non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.	<u>Stato di attuazione</u> L'otto gennaio 2021, Stoà S.c.p.a. ha effettuato il pagamento dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione, come riportato nell'allegato 1 "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)".
<u>Modalità di attuazione prevista</u> Ad esito della prima ricognizione congiunta è stata rilevata l'opportunità di procedere con l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.c.p.a., da effettuarsi – ai sensi del comma 4 del citato art. 24 – entro un anno dalla conclusione della predetta ricognizione (30 settembre 2018). Nella riunione del 26 ottobre 2017, il Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ha, pertanto, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla dismissione delle predette azioni. In virtù di quanto sopra, con nota prot. n. 1879955 del 24 novembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiesto agli altri Soci di manifestare l'eventuale interesse all'acquisto della partecipazione dalla stessa detenuta nella Stoà, per un corrispettivo pari alla quota di partecipazione calcolata sul valore patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato della Stoà S.c.p.a.	

Non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse, con Determinazione del Presidente n. 4 del **13 febbraio 2018**, Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la procedura di vendita della partecipazione detenuta in Stoà S.c.p.a. corrispondente alla quota di patrimonio netto posseduta, pari al 9,197%, come riscontrato nell'ultimo bilancio approvato dalla Stoà al 31.12.2016, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (n. 2018/S 040-088625 del 27 febbraio 2018), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39 del 04 aprile 2018), su un quotidiano a diffusione nazionale (Corriere della Sera del 13 marzo 2018), su un quotidiano a diffusione locale (Il Messaggero del 13 marzo 2018), nonché sul sito istituzionale di Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentraterriscossione.gov.it - sezione "Bandi e Avvisi").

Alla scadenza del termine previsto (**29 aprile 2018**) non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti e, pertanto, la procedura di vendita si è ritenuta conclusa con esito negativo.

Con nota prot. n. 2018/3370597 del **28 maggio 2018** Agenzia delle Entrate-Riscossione ha esercitato il diritto di recesso dalle azioni detenute da in Stoà S.c.p.a., chiedendo contestualmente alla Società di conoscere le modalità operative con le quali procedere al deposito delle predette azioni.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, con note prott. n. 2018/4156218 del **17 luglio 2018** e n. 2018/ 6589061 del **19 dicembre 2018**, è stato richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.c.p.a. di conoscere le eventuali determinazioni assunte in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni, "tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni", ovvero di essere aggiornati sulla procedura che la Società intendesse seguire per definire tempi e modalità di liquidazione delle azioni. Contestualmente è stato evidenziato che, ai sensi dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, essendo inutilmente decorso il termine del 30 settembre 2018 per l'alienazione della partecipazione, Agenzia delle entrate-Riscossione non poteva ulteriormente esercitare i diritti sociali nei confronti della Società.

In data **20 dicembre 2018** Agenzia delle Entrate-Riscossione con il provvedimento prot. n. 2018/6606805, nel fornire un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2017, ha provveduto a relazionare sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato, fornendo i dettagli di cui sopra, indicando nel 30 giugno 2019 il termine previsto per la razionalizzazione della partecipazione in Stoà S.c.p.a.

Con nota prot. n. 5128507 del **31 maggio 2019**, è stato nuovamente richiesto ai vertici aziendali di Stoà S.c.p.a. di conoscere le eventuali determinazioni assunte in merito alla liquidazione della partecipazione, invitando a provvedere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi e per effetto dell'art. 1219 del Codice Civile, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, l'Ente avrebbe adito l'Autorità Giudiziaria per avere riconosciute le proprie ragioni.

In data **10 giugno 2019**, con nota prot. 19/27 Stoà S.c.p.a. ha fatto presente di non aver fornito riscontro alle comunicazioni ricevute da Agenzia delle entrate-Riscossione a causa delle modifiche di assetto proprietario intervenute nel socio di maggioranza.

Con nota prot. n. 2019-ADERISC-5418765 del **17 giugno 2019** Agenzia delle Entrate-Riscossione ha rilevato l'ulteriore rinvio da parte della società nell'assumere le richieste determinazioni, rinnovando l'invito a provvedere quanto prima, anche attraverso la convocazione di un'Assemblea straordinaria e adottando nel più breve tempo possibile ogni provvedimento utile e necessario per rendere operativo il recesso di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Pertanto, alla data di adozione del presente provvedimento, l'iter per il recesso dalla società si è completato e Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più alcuna partecipazione in Stoà S.c.p.a.

In data 20 dicembre 2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il provvedimento prot. n. 2019/9441338, nel fornire un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2018, ha provveduto a relazionare sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato, fornendo i dettagli di cui sopra, indicando nel 31 dicembre 2020 il termine previsto per la razionalizzazione della partecipazione in Stoà S.c.p.a. Successivamente, con nota del 12 febbraio 2020, Stoà S.c.p.a. ha comunicato di aver determinato in 0,14 euro per azione il valore di liquidazione delle azioni. In data 17 febbraio 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione, con nota prot. n. 2020-ADERISC-0891893, ha pertanto richiesto a Stoà S.c.p.a. copia della documentazione relativa alla determinazione di cui sopra (verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2019 e Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2437-ter), dalle quali emerge che il valore di liquidazione è stato definito con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2018 sulla base del metodo diretto, utilizzando come parametro il valore di acquisto del pacchetto azionario rappresentante il 73,332% del capitale sociale detenuto dalla People & Learning S.r.l., ad un valore di mercato pari ad Euro 549.000,00 in data 29 marzo 2019. Alla luce di tali parametri il valore risulta pari a euro 0,1397 per azione, superiore al valore di partecipazione che si sarebbe ottenuto utilizzando il metodo patrimoniale semplice prendendo come riferimento la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018. Pertanto, considerando il numero di azioni in possesso di Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a n. 492.756, il valore complessivo deliberato da Stoà come da nota del 12 febbraio u.s. risulta essere pari a euro 68.958,84. Con nota prot. n. 2020-ADERISC-1317255 del 6 marzo 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha comunicato l'accettazione dell'offerta relativa alla liquidazione, restando in attesa, ad esito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater c.c., dell'accredito del suddetto Importo. Non avendo ricevuto riscontro, con nota prot. n. 2020-ADERISC-2986496 del 31 luglio 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha richiesto un aggiornamento sulla tempistica di conclusione del procedimento di liquidazione. Con mail del 30 agosto 2020, Stoà S.c.p.A. ha comunicato che la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 10 luglio 2020, contenente la riduzione del capitale sociale per il recesso soci, è stata depositata al Registro delle Imprese e che sarà esecutiva dopo 90 giorni dal deposito. Pertanto, solo dopo tale termine si potrà dare seguito a quanto deliberato e conseguentemente all'accredito del valore di liquidazione delle azioni così come determinato. Stante l'avvenuto decorso del termine di 90 giorni dal predetto deposito, Agenzia delle entrate-Riscossione, con nota Prot. n. 2020-ADERISC-4286152 del 24 novembre 2020, ha richiesto un ulteriore aggiornamento sulle tempistiche previste. Con mail del 14 dicembre 2020, Stoà S.c.p.A. ha infine confermato che, essendo decorso il termine di 90 giorni dal deposito, ha avviato il procedimento di liquidazione e che provvederà ad effettuare il pagamento di euro 68.985,84, corrispondente alla liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione in Stoà'. In data 23 dicembre 2020 Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il provvedimento prot. n. 2020/4616312, nel fornire un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019, ha provveduto a relazionare sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato, fornendo i dettagli di cui sopra, indicando nel 31 dicembre 2021 il termine previsto per la razionalizzazione della partecipazione in Stoà S.c.p.a.	
---	--

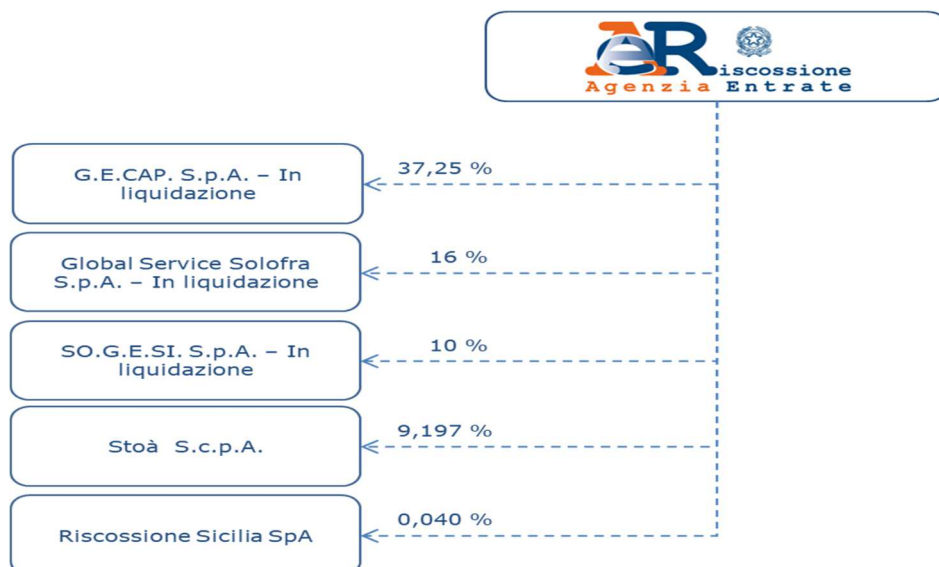
<u>Tempi stimati</u> La procedura si è conclusa in data 8 gennaio 2021, con il pagamento da parte di Stoà S.c.p.a. dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione. Alla data di adozione del presente provvedimento, Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più alcuna partecipazione in Stoà S.c.p.a.	
Riscossione Sicilia S.p.a.	
<u>Interventi programmati</u> Nessun intervento programmato (esito della ricognizione: mantenimento senza interventi)	<u>Stato di attuazione</u> Si segnala che – nonostante non fosse stato programmato alcun intervento di razionalizzazione e che al 31 dicembre 2020 la società Riscossione Sicilia S.p.a. risultava ancora attiva – alla data di adozione del presente provvedimento la partecipazione non è più detenuta in quanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 76 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Con decorrenza dal primo ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima. Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia
<u>Modalità di attuazione prevista</u> Non applicabile	
<u>Tempi stimati</u> Non applicabile	

	delle entrate-Riscossione a far data dal primo ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a. come riportato nell'allegato 1 "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP)".
G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione	
<u>Interventi programmati</u> Nessun intervento programmato (esito della ricognizione: mantenimento senza interventi)	<u>Stato di attuazione</u> Non applicabile
<u>Modalità di attuazione prevista</u> Non applicabile	
<u>Tempi stimati</u> Non applicabile	
Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione	
<u>Interventi programmati</u> Nessun intervento programmato (esito della ricognizione: mantenimento senza interventi)	<u>Stato di attuazione</u> Non applicabile
<u>Modalità di attuazione prevista</u> Non applicabile	
<u>Tempi stimati</u> Non applicabile	
Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione	
<u>Interventi programmati</u> Nessun intervento programmato (esito della ricognizione: mantenimento senza interventi)	<u>Stato di attuazione</u> Non applicabile
<u>Modalità di attuazione prevista</u> Non applicabile	
<u>Tempi stimati</u> Non applicabile	

Nell'allegato 1 vengono riportate la "Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 (Art. 20, c. 4, TUSP)" relativa alle ex partecipate Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a. non più detenute alla data di adozione del presente provvedimento.

3. Elenco delle partecipazioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020

Nella seguente rappresentazione grafica viene fornita un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui Agenzia delle entrate-Riscossione detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020:



Si segnala che – come illustrato nel dettaglio nei precedenti paragrafi e nelle schede allegate – alla data di adozione del presente provvedimento Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più partecipazioni in Stoà S.c.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a.

4. Revisione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020 (ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016)

Sulla base degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento della partecipazioni pubbliche" emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'Economia e condivise con la Corte dei conti, nella seguente tabella vengono riportate le partecipazioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Stoà Istituto di studi per la direzione e gestione di impresa S.c.p.a.	05452210635, (P.IVA:01426171219)	9,197%	Considerato che la società non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel corso del 2021, ha completato l'iter per il recesso della partecipazione detenuta.	Come già riportato nei paragrafi precedenti, Stoà S.c.p.a. in data 8 gennaio 2021 ha effettuato il pagamento dell'importo di € 68.985,84, pari al valore complessivo di liquidazione delle n. 492.756 azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione e pertanto il processo di razionalizzazione adottato si è completato. Alla data di adozione del presente provvedimento Agenzia delle entrate-Riscossione non detiene più partecipazioni in Stoà S.c.p.a.
Riscossione Sicilia S.p.a.	00833920150 (P.IVA:04739330829)	0,040%	Nonostante non fosse stato programmato alcun intervento di razionalizzazione, in quanto la società è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del TUSP, con decorrenza dal 30 settembre 2021 , Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione sulla base di quanto previsto dall'art. 76 del D.L. n. 73 del 25/5/2021. Con decorrenza dal primo ottobre 2021 , l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della medesima Regione Siciliana, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia	Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal primo ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a. Pertanto Agenzia delle entrate-Riscossione, alla data di adozione del presente provvedimento, non detiene più alcuna partecipazione in Riscossione Sicilia S.p.a.

			delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima.	
G.E.CAP. S.p.a. Gestioni Esattoriali della Capitanata S.p.a. in liquidazione	01666060718	37,25%	La società è già posta in liquidazione e, pertanto, già rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del TUSP.	
Global Service Solofra S.p.a. in liquidazione	02362170645	16%	La società è già posta in liquidazione e, pertanto, già rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del TUSP.	
Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. S.p.a. in liquidazione	03252860824	10%	La società è già posta in liquidazione e, pertanto, già rientra nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del TUSP.	

Nell'allegato 2 vengono riportate le cinque "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 1, TUSP) – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020", compilate per ognuna delle partecipazioni sopraindicate e contenenti il set di informazioni di dettaglio oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.

CONSIDERAZIONI

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Il predetto articolo dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo,

ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

A norma del comma 2 del medesimo articolo 20, i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute alla data di adozione del presente provvedimento, si rileva che la G.E.CAP. Gestioni Esattoriali della Capitanata Spa, la Global Service Solofra Spa e la Società di Gestioni esattoriali in Sicilia SO.G.E.SI. Spa sono società poste in liquidazione e, pertanto, già rientranti nella fattispecie prevista dall'articolo 20, comma 1, del TUSP.

Inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 20, è contenuta nel presente provvedimento anche una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 1.

Tutto ciò premesso e considerato:

IL PRESIDENTE

sulla base dei poteri allo stesso conferiti dall'art 5, comma 3, dello Statuto vigente

DETERMINA

- A) di approvare seguenti contenuti sopra riportati:

1. Aggiornamento del piano di riassetto delle partecipazioni di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
 2. relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (ex art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016);
 3. elenco delle partecipazioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione al 31 dicembre 2020;
 4. revisione delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020 (ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016).
- B) di comunicare all'amministrazione vigilante tutte le informazioni contenute nel presente provvedimento attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Il Presidente
Avv. Ernesto Maria Ruffini
[Firmato digitalmente]

Allegati 2:

- All. 1 Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 4, TUSP) (all. 1)
- All. 2 Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2021 (Art. 20, c. 1, TUSP) – dati relativi alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. (all. 2)